

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI
DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.p.A.
Direzione Tecnica
U.O. Sicurezza, Manutenzione ed Interoperabilità
m.foresta@italferr.it

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
via Caraci, 36
00157 ROMA

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Piazza della Stazione, 45
50123 FIRENZE

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore
Generale
SEDE

Oggetto: Trasmissione della disposizione di esercizio n. 10 del 30/10/2017.

Allegato: 1.

Unita alla presente si trasmette la disposizione di esercizio n. 10 del 30/10/17 recante
"Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura
ferroviaria nazionale riguardanti l'introduzione dei portali TE di linea".



Il provvedimento entra in vigore il 30/01/2018 e si applica all'infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Cordiali saluti,

Paolo Firmi

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 10 del 30 OTT, 2017

**“Procedura di interfaccia. Modifiche al Regolamento sui segnali in uso
sull’infrastruttura ferroviaria nazionale
riguardanti l’introduzione dei portali TE di linea”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2017\0002625 del 28/09/2017, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Pagina 1 di 4

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



La presente disposizione è composta di n. 4 pagine



Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate modifiche al "Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale" (RS), al fine di introdurre i portali TE di linea.
2. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione delle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci.

Articolo 2

(Modifica al RS)

All'allegato 1 è apportata la seguente modifica:


- Il punto 19 è così sostituito:

19) TARGHE DI INDIVIDUAZIONE DEI PORTALI TE SU LINEE ALIMENTATE A CORRENTE CONTINUA

a) Portali TE di stazione.

Pannelli rettangolari a fondo bianco, sui quali sono indicate in nero le cifre romane I, II, III e IV. Tali pannelli sono applicati sui montanti dei portali TE delle stazioni da entrambi i lati, in modo che le suddette cifre romane si presentino a ciascun treno nel seguente ordine e con il seguente significato:

- I: 1° portale incontrato entrando in stazione;
- II: 2° portale incontrato entrando in stazione;
- III: 1° portale incontrato uscendo dalla stazione;
- IV: 2° portale incontrato uscendo dalla stazione.



Le targhe sono applicate anche in corrispondenza dei finti portali TE di cui al successivo punto 20.

b) Portali TE di linea.


Pannelli rettangolari a fondo bianco, sui quali sono riportate in nero: l'indicazione "Portale T.E. di Linea", le cifre romane I o II e la progressiva chilometrica. Tali pannelli sono applicati sui montanti dei portali TE di linea da entrambi i lati, in modo che le suddette cifre romane si presentino a ciascun treno nel seguente ordine e con il seguente significato:

- I: 1° portale ubicato a monte del sezionamento rispetto al senso di marcia del treno.





II: 2° portale ubicato a valle del sezionamento rispetto al senso di marcia del treno.



I portali di linea sono preceduti da una tabella di avviso rettangolare a fondo giallo, recante in nero l'indicazione "Portali T.E. di Linea", posta almeno 500 metri prima del portale I.



L'ubicazione dei portali TE di linea è riportata nel FL.

Articolo 3 (Avvisi)

1. Le imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le Attività di Sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento treni, Manutenzione dell'infrastruttura, Formazione Treni; Ruoli e Contesti operativi: tutti.





Articolo 4

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. La presente disposizione di esercizio, che a cura di questa Direzione Tecnica è pubblicata in formato *pdf* sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, anche nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 30/01/2018.

Paola Firmi

